

27 AGO. 2018


21190/18



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 5611/2013

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Presidente - Cron. 21180

Dott. UMBERTO BERRINO

- Consigliere - Rep.

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere - Ud. 19/04/2018

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Rel. Consigliere - CC

Dott. ROBERTO BELLE'

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 5611-2013 proposto da:

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI e EMANUELA CAPANNOLO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2018

**nonchè contro**


1763

VARESANO MARIA GRECA, VARESANO TERESA, VARESANO PASQUALE, ZITOLI ROSA, ZITOLI ALESSANDRO;

- **intimati** -



avverso la sentenza n. 7744/2011 della CORTE D'APPELLO  
di BARI, depositata il 16/02/2012, R. G. N. 5369/2010.



**Rilevato che**

Con sentenza n. 7744 del 2011, la Corte d'appello di Bari ha accolto in parte l'appello proposto da Teresa Strippoli avverso la sentenza di primo grado che, nel riconoscerle il diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, aveva condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 800,00 in favore del procuratore antistatario;

in particolare, la Corte territoriale ha rigettato il capo dell'impugnazione volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata relativamente alla condanna dell'Inps agli interessi anatocistici, accogliendo l'ulteriore motivo relativo alla liquidazione delle spese, liquidate in complessivi Euro 1224,00, in ragione della necessità di fare applicazione dello scaglione tariffario corrispondente alla moltiplicazione per dieci annualità dell'importo della pensione oggetto di domanda ai sensi dell'art. 13, secondo comma, cod. proc. civ.;

avverso tale sentenza, ricorre in cassazione, con due motivi, l'INPS nei confronti degli eredi di Teresa Strippoli, deceduta sin dal 28 maggio 2009, senza che di ciò fosse stata data comunicazione durante il processo; tali eredi sono rimasti intimati;

**CONSIDERATO CHE**

il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1722 n. 4 cod. civ., nonché degli artt. 75, 83, 84, 116 e 300 cod. proc. civ., dal momento che la parte ricorrente era morta durante il giudizio di primo grado per cui, al momento della proposizione dell'appello, il mandato reso in favore dell'avvocato Oscar Lojodice era estinto con conseguente nullità della sentenza;

il secondo motivo ha per oggetto la violazione e o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, cod. proc. civ., dell'art. 6, comma 1, delle tariffe forensi approvate con D.M. n. 127 del 2004, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., in ragione del fatto che il valore della controversia- al fine dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile alla fattispecie- doveva calcolarsi nei limiti degli importi riconosciuti e cioè di una annualità e sei mensilità dell'indennità di accompagnamento e non nella misura

ritenuta dalla sentenza impugnata di dodici mensilità moltiplicate per dieci annualità, come ritenuto da numerose sentenze di questa Corte che avevano ritenuto applicabile l'art. 13, comma secondo, cod. proc. civ. nei limiti delle somme effettivamente dovute;

Il primo motivo è inrondato, posto che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014 ( seguita da ultimo da Cass. n. 8953 del 2018), hanno affermato che < in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione>;

tale posizione- hanno osservato le Sezioni Unite- è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza, o notifici alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.;

dal principio di diritto, le Sezioni Unite hanno fatto derivare la legittimazione del procuratore, originariamente munito di procura alle liti valida anche per gli ulteriori gradi del processo, a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; il richiamato principio della ultrattività del mandato di difesa nell'ambito del processo di cognizione consente, nel caso di specie, di ritenere valido il ricorso in appello proposto in favore della parte deceduta, non essendo, inoltre, stato riprodotto il testo della procura e dovendosi ritenere



insussistenti limiti alla validità (nel grado di appello) della procura stessa a fronte dell'accoglimento del ricorso da parte della Corte di appello;

il secondo motivo è, invece, fondato laddove si contesta l'applicazione del criterio di individuazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, non essendosi la sentenza impugnata attenuta al principio espresso da questa Corte con la sentenza a SS.UU. n.10454 del 2015 (seguita da n. 18962 del 2015), secondo la quale, le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni;

dunque, il criterio per determinare il valore della causa quanto ai giudizi relativi a prestazioni alimentari e a rendite, come chiarito da questa Corte con le citate sentenze, è distintamente previsto dall'art. 13 cod. proc. civ., rispettivamente al primo e al secondo comma;

nel primo comma si prevede che nelle cause per le prestazioni alimentari periodiche se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni;

il secondo comma prevede che nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci;

nel caso di specie, a prescindere dalla limitazione dei ratei concretamente pretesi in ragione dell'avvenuto decesso della parte ricorrente, è evidente che, in applicazione del principio ora riferito, il valore della controversia va individuato nel valore corrispondente a due annualità dell'importo mensile di Euro 472, considerato dalla sentenza impugnata, e cioè in Euro 11.328 con conseguente assoggettamento della controversia al corrispondente valore

*De*

n.r.g. 5611/2013  
Inps/ Varesano M.G.+4

tariffario ex D.M. n. 127 del 2004. relativo allo scaglione che va da Euro 5.200,01 ad Euro 25.900, come richiesto dall'Istituto ricorrente;  
la sentenza va, dunque, cassata in relazione al secondo motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese del primo grado di giudizio in applicazione dello scaglione tariffario sopra indicato, oltre che alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 19 aprile 2018.

La Presidente

Enrica D'Antonio

*Enrica D'Antonio*



IL CANCELLIERE  
*Maria Pia Giacoia*

**Depositato in Cancelleria**

oggi, 27 AGO, 2018



IL CANCELLIERE  
*Maria Pia Giacoia*

*D.lli*